

Allegato “A” all’atto raccolta n. 6513
Statuto
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) s.p.a.

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 (Denominazione sociale e Sede)

In attuazione della L.R. n. 28 del 26 dicembre 2003, art. 6, è costituita dalla Regione Campania secondo quanto previsto dall’art. 2325 e seguenti del c.c., la Società per azioni unipersonale denominata “Società Regionale per la Sanità S.p.A.”. La Società potrà assumere la denominazione abbreviata di “So.Re.Sa. s.p.a.”.

La Società opera in veste di soggetto in house su cui la Regione Campania, nel cui interesse esclusivo l’attività che costituisce l’oggetto sociale è svolta, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e ha su di essa poteri di indirizzo e controllo.

La Società ha sede in Napoli.

Con deliberazione dell’assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali o dipendenze nel territorio della Regione Campania.

Art. 2 (Durata)

La Società è a tempo indeterminato.

Art. 3 (Esercizio dei poteri di indirizzo e controllo)

L’esercizio del controllo analogo da parte della Regione Campania nei confronti della società So.Re.Sa. viene effettuato dalla Giunta Regionale, o dal soggetto e/o organo regionale da questa delegato, in via generale o per singole materie.

Rientrano, tra l’altro, in questa attività:

- l’approvazione delle determinazioni e/o deliberazioni dell’Organo Amministrativo della società concernenti:

- l’acquisto o la vendita di beni immobili;
- il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali
- l’acquisto e/o la vendita di aziende e/o rami d’azienda;

- l’approvazione del Piano Industriale e le successive variazioni al Piano medesimo;

- l’emanazione di linee guida generali o specifiche, nell’ambito delle quali l’organo di amministrazione della società svilupperà le politiche generali di gestione, le politiche dei rapporti con i terzi, la predisposizione dei piani annuali e pluriennali di attività

- l’emanazione di linee di indirizzo e la successiva approvazione delle deliberazioni sociali concernenti le operazioni bancarie e finanziarie, attive e passive necessarie e/o opportune ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Società elabora e gestisce un progetto complessivo da realizzarsi con economie, avente ad oggetto il compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, destinate ad integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento delle posizioni debitorie *degli enti del servizio sanitario regionale* e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità, svolgendo ogni attività con questa attinente e/o correlata; assiste e supporta *gli enti del servizio sanitario regionale* in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale.

La Società non ha fini di lucro.

La Società opera con criteri di economicità, efficienza e professionalità.

Art. 5 (Attività)

La Società, in attuazione della normativa regionale e delle deliberazioni della Giunta Regionale, sulla base di specifiche convenzioni con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazione ovvero organi strumentali, potrà compiere tutte le operazioni di carattere operativo, gestionale, commerciale e finanziario necessarie o utili all'esercizio dell'attività che costituisce il suo oggetto sociale. Al solo fine esemplificativo, e senza che ciò possa costituire limitazione a quanto sopra detto, la Società potrà:

- a) individuare le operazioni, gli strumenti ed i soggetti attraverso i quali conseguire il consolidamento ed il risanamento della debitoria *degli enti del servizio sanitario regionale*;
- b) porre in essere e stipulare ai fini di cui sub a) gli opportuni relativi atti negoziali e contrattuali nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie;
- c) predisporre progetti e piani di dismissioni di beni immobili *degli enti del servizio sanitario regionale*, individuando, con le modalità previste dalla normativa vigente, l'ente o gli enti esecutori degli stessi;
- d) predisporre piani di organizzazione, riorganizzazione, razionalizzazione dei servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle strutture ed enti che gestiscono e/o esercitano l'attività sanitaria pubblica in Campania, nonché definire ed attuare tecniche e servizi di acquisizioni centralizzate di beni o servizi;
- e) su richiesta o delega *degli enti del servizio sanitario regionale* della Regione Campania, predisporre, organizzare ed espletare gare o altre procedure competitive per l'acquisto di beni e servizi, avvalendosi anche del personale dipendente *degli enti del servizio sanitario regionale* medesima;
- f) esercitare ai sensi della L.R.n.4/2011 il ruolo di centrale unica di pagamento per le Aziende Sanitarie individuate con Delibera di Giunta Regionale. La So.Re.Sa. S.p.A. potrà svolgere tale attività anche mediante una società da essa totalmente controllata e destinata all'esercizio esclusivo della suddetta attività;
- g) su richiesta o delega *degli enti del servizio sanitario regionale* della Regione Campania, gestire i rapporti delle stesse con i relativi creditori;
- h) accertare annualmente la maturata situazione debitoria *degli enti del servizio sanitario regionale* della Regione Campania, sulla base di documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, trasmessi dalla Giunta Regionale, redigendo apposita relazione da trasmettere alla stessa Giunta;
- i) previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, l'attività della Società può essere esercitata anche attraverso la partecipazione maggioritaria o totalitaria, a Società, consorzi ed altri enti, che svolgano talune delle attività di cui ai punti a, b, c, d, ed e.

L'attività della Società è espletata sulla base di convenzioni da stipulare con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazioni, ovvero strumentali, che dovranno prevedere, tra l'altro, un corrispettivo sufficiente alla copertura di tutti i costi della Società, ivi compresi gli ammortamenti, nonché l'uso di idonea struttura operativa e, possibilmente, un contingente di personale del ruolo regionale o degli altri soggetti convenzionati, appositamente comandato.

La Società potrà stipulare convenzioni, con modalità ed obiettivi analoghi a quelli previsti per la Regione Campania, e fermi restando i vincoli stabiliti dalla legge, con *gli enti del servizio sanitario regionale*.

Ai fini di cui al precedente comma, le convenzioni prevedranno misure e termini dei contributi economici e degli apporti di risorse, umane e non, da conferirsi alla Società per il conseguimento dei fini di cui alla L.R. 28/03 e del presente statuto, nonché per l'organizzazione e la gestione delle relative attività della Società.

La Società svolge la propria operatività solamente per conto, nell'interesse o su mandato della Regione Campania e di soggetti, Enti, organi strumentali della stessa.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI – SOCI

Art. 6 (*Capitale sociale*)

La Società ha un capitale sociale di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) sottoscritto e versato interamente, al momento della sua costituzione, dalla Regione Campania, che è socio unico della Società.

Il capitale sociale è costituito da un'unica azione.

Il primo conferimento è in numerario.

Art. 7 (*Azioni*)

L'azione è nominativa.

L'azione non può essere data in pegno o comunque in garanzia.

Art. 8 (*Obbligazioni*)

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea.

La Società non può emettere obbligazioni per una somma eccedente il capitale versato ed esistente alla data della relativa delibera assembleare.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 9 (*Organi della Società*)

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, all'Amministratore Unico ;
- c) all'*Amministratore Delegato*;
- d) al Direttore Generale;
- e) al Collegio Sindacale;
- f) al Revisore Contabile.

SEZIONE PRIMA: ASSEMBLEA

Art. 10 (*Assemblea ordinaria*)

L'assemblea ordinaria, costituita dal Presidente pro tempore della Regione Campania, o da suo delegato, ha le competenze di cui all'art. 2364 c.c.; inoltre:

- stabilisce i compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (*Assemblea straordinaria*)

L'assemblea straordinaria ha le competenze di cui all'art. 2365 c.c., nonché quelle ulteriori attribuite dalla legge.

Art. 12 (*Convocazione dell'assemblea*)

L'assemblea è convocata con le modalità di cui all'art. 2366 c.c.. In deroga a quanto previsto da tale norma, l'assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Art. 13 (*Costituzione e validità delle deliberazioni*)

La costituzione e le deliberazioni dell'assemblea sono disciplinate dagli articoli 2368 e s.s. del codice civile.

SEZIONE SECONDA: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRATORE UNICO - AMMINISTRATORE DELEGATO – REQUISITI E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 14 (*Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione*)

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione ovvero ad un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di tre persone fisiche, compreso il Presidente.

Sia i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, che

l'Amministratore unico sono designati dal Presidente della Giunta Regionale, con apposito decreto, come previsto dall'art. 6, comma 2 della LR 28/03.

I Consiglieri, ovvero l'Amministratore Unico

- durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- sono rieleggibili.

Art. 15 (*Adunanza e deliberazioni del Consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, di regola almeno trimestralmente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta gli altri due amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, in cui il termine è ridotto a due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa anche mediante mezzi di comunicazione telematica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni si fa constare con verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 16 (*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*)

All'Organo Amministrativo nel rispetto delle linee generali fornite dall'Organo competente per il controllo analogo di cui all'art.3 del presente statuto, spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea per previsione di legge o di Statuto, nonché per gli atti di cui all'art. 1, comma 3, lett. B), L.R. 29/12/2005 n. 24.

Fermo quanto previsto al comma precedente, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società, nel rispetto delle direttive del socio unico;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- il conferimento, sentito il Collegio Sindacale, di incarichi particolari a singoli Consiglieri;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, sentito il Collegio Sindacale;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale;
- la determinazione dei regolamenti interni, ivi inclusa la definizione di un adeguato sistema di flussi informativi e la verifica nel continuo della relativa adeguatezza, completezza e tempestività;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e la loro soppressione.

Art. 17 (Rapporti informativi con il socio)

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico assicurano adeguata informativa all'Assemblea sulle deliberazioni assunte.

Il socio può in ogni momento chiedere informazioni sulle operazioni in corso, sull'attuazione del programma e sull'organizzazione della Società.

Il socio può, altresì, dettare direttive e dare disposizioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'attività sociale.

Art.18 (Amministratore Delegato)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, *fermi restando i limiti ai compensi previsti dalla disciplina vigente*, scelto fra i suoi componenti, determinando in modo analitico le attività oggetto di delega – anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo – nonché i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio dei poteri conferiti.

All'Amministratore Delegato, se nominato, possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 19 (Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli Amministratori)

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di:

- a) onorabilità: non aver subito condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per bancarotta, per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, industria e commercio, la pubblica amministrazione; non aver subito gravi sanzioni amministrative nell'ambito ed in ragione dell'attività professionale esercitata, non essere stato revocato da amministratore in forza di un provvedimento giudiziale;
- b) professionalità: esperienze pluriennali nel campo della direzione e della gestione di Società industriali, commerciali, finanziarie quotate in borsa; ovvero particolare qualificazione ed esperienza professionale nel campo dell'economia, della finanza e dell'organizzazione aziendale, delle materie giuridiche privatistiche e/o pubblicistiche;
- c) indipendenza: assenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione di qualsiasi natura con aziende sanitarie pubbliche, private o strutture dalle stesse controllate o con aziende di qualsiasi tipo che possano determinare conflitti di interesse con l'oggetto sociale e le attività della Società di cui al presente statuto.

Art. 20 (Cessazione degli amministratori)

La cessazione degli amministratori è disciplinata dall'art. 2385 c.c.

Qualora, per qualsiasi ragione (es.: dimissioni, decadenza, etc.) cessi dalla carica la maggioranza dei consiglieri, o il Presidente di C.d.A., si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso, il Collegio Sindacale convocherà con urgenza l'assemblea dei soci per la nomina degli amministratori e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

SEZIONE TERZA: DIREZIONE**Art. 21 (Il Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del C.d.A., ovvero dall'Amministratore Unico, anche tra soggetti non legati da rapporti di dipendenza con la Società; è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

Il Direttore Generale percepisce compensi il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, in misura non superiore al compenso previsto per i Direttori Generali *degli enti del servizio sanitario regionale*.

Il Direttore Generale collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'Amministratore Unico alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione agli organi della Società per l'approvazione nonché al successivo controllo dei risultati.

Il Direttore Generale provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero dell'Amministratore Unico e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Direttore Generale, in attuazione delle determinazioni o delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, esercita i compiti di gestione della Società nonché quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento della stessa.

Art. 22 (Funzioni del Direttore Generale)

Il direttore generale sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività seguendo le direttive dell'amministratore unico o del Presidente del C.d.A. Gli sono, a tal fine, conferiti poteri con delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico. Ha, inoltre, poteri di proposta in materia di assunzioni, di promozioni, di revoca, di licenziamento e di sospensione provvisoria riferendone poi al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile, ovvero all'Amministratore Unico, per le conseguenti deliberazioni.

Limitatamente ai Dirigenti le suddette attività di proposta in materia di assunzioni, di promozioni, di revoca, di licenziamento e di sospensione provvisoria vanno esercitate congiuntamente con il Presidente di C.d.A.

SEZIONE QUARTA: COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, con apposito decreto, come previsto dall'art. 6, comma 2 della L.R. n. 28/03.

Art. 24 (Doveri del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società ed il suo concreto funzionamento ai sensi dell'art. 2403, comma 1 del cod. civ., vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni. In particolare, accerta l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il collegio sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relative relazioni periodiche predisposte dalle medesime e flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio il socio unico circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

SEZIONE QUINTA: REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 25 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti della Società è svolta da una società di revisione legale, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, con apposito decreto, come previsto dall'art. 6 comma 2 della L.R. n.28/03 che ne determina il compenso per l'intero incarico, sulla base di quanto previsto dalla tariffa dei dottori commercialisti per siffatta funzione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Si applicano in ogni caso gli artt. 2409 bis e segg. del cod. civ..

La società di revisione legale comunica senza indugio al socio unico gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività della Società, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto, la società di revisione legale segnala al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

TITOLO QUINTO

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 26 (Poteri di rappresentanza)

Il potere di rappresentanza della Società è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico.

Il potere di rappresentanza spetta al membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in età in caso di assenza o cessazione dalla carica del Presidente, o al Presidente del Collegio Sindacale, nel caso in cui all'art. 20, comma 2, sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ovvero alla nomina dell'Amministratore Unico.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Il potere di rappresentanza in giudizio può essere conferito dal Presidente al Direttore Generale a seguito di apposita delibera del C.d.A..

Art. 27 (Poteri di firma)

La rappresentanza della Società e la firma sociale, limitatamente a determinati atti, possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli membri del Consiglio stesso.

La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico al Direttore Generale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO SESTO

BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE

Art. 28 (Bilancio)

La redazione del bilancio è disciplinata dagli artt. 2423 ss. del c.c.

In ogni caso non può essere redatto in forma abbreviata.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

Art. 29 (*Avanzi di gestione*)

Dedotta la quota destinata alla riserva legale ed una quota pari all'interesse legale maggiorato di due punti, da impiegare per investimenti e per la gestione corrente, gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a riserva statutaria.

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE

Art. 30 (*Liquidazione*)

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, l'assemblea straordinaria nomina un liquidatore, determinandone i poteri e il compenso, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

TITOLO OTTAVO

(NORMA DI RINVIO)

Art. 31 (*Norma di rinvio*)

Per quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del codice civile dettate in tema di Società per azioni nonché tutte le altre norme applicabili alle società a partecipazione pubblica totalitaria.